



**CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI
LAVORO**

**REGOLAMENTO DELLE
PROCEDURE
DISCIPLINARI**

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 60 del 23 aprile 2024

Indice

<i>Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Disciplina</i>	3
<i>Art. 2 - Ruolo del Consiglio Provinciale</i>	3
<i>Art. 3 - Formazione del fascicolo</i>	3
<i>Art. 4 - Registro dei procedimenti disciplinari</i>	3
<i>Art. 5 - Funzioni amministrative</i>	4
<i>Art. 6 - Formazione del Collegio</i>	4
<i>Art. 7 - Valutazione preliminare dei fatti</i>	5
<i>Art. 8 - Provvedimenti comminati di diritto</i>	5
<i>Art. 9 - Approfondimenti nella fase preliminare</i>	5
<i>Art. 10 - Esito della fase preliminare</i>	5
<i>Art. 11 - Conflitto di competenza</i>	6
<i>Art. 12 - Archiviazione</i>	6
<i>Art. 13 - Termine istruttoria preliminare</i>	6
<i>Art. 14 - Avvio dell'azione disciplinare</i>	7
<i>Art. 15 - Cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti</i>	7
<i>Art. 16 - Assistenza tecnica</i>	7
<i>Art. 17 - Istruttoria</i>	8
<i>Art. 18 - Astensione e ricusazione</i>	8
<i>Art. 19 - Convocazione per la discussione</i>	8
<i>Art. 20 - Sospensione del procedimento</i>	9
<i>Art. 21 - Discussione</i>	10
<i>Art. 22 - Decisione</i>	10
<i>Art. 23 - Forma della decisione</i>	10
<i>Art. 24 - Notifica e comunicazione della decisione</i>	10
<i>Art. 25 - Efficacia della decisione</i>	11
<i>Art. 26 - Durata del procedimento</i>	11
<i>Art. 27 - Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale</i>	12
<i>Art. 28 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi</i>	12

<i>Art. 29 - Funzioni amministrative</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 - Competenza speciale</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31 - Istituzione del registro dei ricorsi disciplinari</i>	<i>13</i>
<i>Art. 32 - Adempimenti del Consiglio di Disciplina Nazionale</i>	<i>13</i>
<i>Art. 33 - Formazione del Collegio</i>	<i>14</i>
<i>Art. 34 - Assistenza tecnica</i>	<i>14</i>
<i>Art. 35 - Astensione e ricazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 36 - Memorie difensive e documentazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 37 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso</i>	<i>15</i>
<i>Art. 38 - Rinuncia.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 39 - Discussione del ricorso</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40 - Decisione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 41 - Annullamento con rinvio al CDT.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 42 - Notifica della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale</i>	<i>16</i>
<i>Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>16</i>

CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Disciplina

1. L'azione disciplinare nei confronti del Consulente del Lavoro, del praticante Consulente del Lavoro e delle società tra professionisti (STP) iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro è esercitata dal Consiglio di Disciplina istituito presso il Consiglio Provinciale nel quale i soggetti risultano iscritti.
2. Il Consiglio di Disciplina Territoriale inizia il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale:
 - a) su segnalazione di un Consiglio Provinciale o del Consiglio Nazionale;
 - b) su richiesta del Pubblico Ministero;
 - c) su richiesta di coloro che abbiano ricevuto pregiudizio dalla condotta dei soggetti di cui al primo comma;
 - d) quando ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti.
3. Il Consiglio di Disciplina deve comunicare al Consiglio Provinciale dell'Ordine l'inizio del procedimento disciplinare.

Art. 2 - Ruolo del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine interviene nel procedimento disciplinare, divenendone parte.
2. Il Consiglio Provinciale che riceve un esposto o viene comunque a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti riguardanti un iscritto deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Disciplina competente, trasmettendogli la relativa documentazione.
3. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine deve trasmettere al Consiglio di Disciplina gli eventuali provvedimenti disciplinari precedentemente comminati a carico dell'iscritto.

Art. 3 - Formazione del fascicolo

1. Il Consiglio di Disciplina a seguito di esposto, denuncia, richiesta, segnalazione o rilevazione di fatti, disciplinarmente rilevanti, riguardanti un iscritto all'Ordine, un iscritto al registro praticanti o una STP iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro, forma il fascicolo d'ufficio.

Art. 4 - Registro dei procedimenti disciplinari

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari.

2. Sul registro di cui al comma 1 devono essere annotati:

- a) la data di ricezione dell'esposto, denuncia, segnalazione, o di acquisizione delle notizie su fatti disciplinarmente rilevanti;
- b) il numero attribuito al fascicolo;
- c) le generalità dell'iscritto sottoposto a procedimento;
- d) la composizione del Collegio giudicante e l'indicazione del relatore;
- e) gli estremi della decisione adottata all'esito della fase preliminare del procedimento;
- f) la data della delibera di avvio dell'azione disciplinare di cui all'art. 14;
- g) gli estremi della decisione del Collegio di Disciplina ed il relativo dispositivo.

Art. 5 - Funzioni amministrative

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale competente cura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e la trasmissione delle notifiche inerenti all'intero procedimento, provvedendo all'archiviazione, alla tenuta ed alla conservazione dei fascicoli.

2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dota il Consiglio di Disciplina degli strumenti e delle risorse necessarie per il suo funzionamento.

3. Nell'ipotesi di competenza devoluta a norma dell'art. 3 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, gli strumenti e le risorse di cui al precedente comma 2, sono a carico del Consiglio Provinciale dell'Ordine presso cui è istituito il Consiglio di Disciplina indicato dal Ministero.

Art. 6 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale nomina senza ritardo per ciascun procedimento il Collegio giudicante, indicando il Relatore, come previsto all'art. 10 del Regolamento dei Consigli di Disciplina e adottando ogni conseguente provvedimento di sua competenza.

2. Le sedute del Collegio non sono aperte al pubblico.

CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Art. 7 - Valutazione preliminare dei fatti

1. Il Collegio di Disciplina Territoriale, incaricato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, valuta in via preliminare la propria competenza territoriale e, accertata la competenza, la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia.
2. È territorialmente competente il Consiglio di Disciplina del CPO nel cui Albo è iscritto l'incolpato alla data del deposito dell'esposto ovvero del diverso inizio del procedimento di cui all'art. 1 comma 2.
3. Nel caso in cui il collegio dichiara la propria incompetenza, trasmette entro 5 giorni, gli atti all'organo giudicante ritenuto competente, dandone comunicazione all'esponente e al Consiglio Provinciale competente.

Art. 8 - Provvedimenti comminati di diritto

Nei casi di sospensione dalla professione di diritto previsti dall'art. 29, lettere a), b), c), e d) della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, il Collegio di Disciplina Territoriale, sentito l'iscritto, commina la sospensione a tempo indeterminato disponendo l'immediata esecutività del provvedimento.

Art. 9 - Approfondimenti nella fase preliminare

1. Il Collegio di Disciplina Territoriale, da immediata e formale comunicazione all'incolpato dell'avvio del procedimento e può acquisire d'ufficio ulteriori elementi in relazione ai fatti sottoposti al suo esame, assumere chiarimenti anche orali dall'esponente e da persone informate sui fatti, anche invitandoli ad un colloquio preliminare al fine di chiarire i fatti e le notizie segnalate.
2. È facoltà dei soggetti indicati nel precedente comma, farsi assistere da persona di propria fiducia.
3. L'invito ai soggetti di cui al comma 1 a comparire, deve essere inviato con raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata e deve contenere una sintetica descrizione dei motivi per cui è stato richiesto l'intervento del Collegio di Disciplina Territoriale.
4. Dell'audizione nella fase preliminare del procedimento dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dai soggetti auditi e dal Presidente del Collegio giudicante.

Art. 10 - Esito della fase preliminare

1. Il Collegio di Disciplina Territoriale, esaurito l'esame preliminare decide, con provvedimento motivato:
 - a) l'archiviazione ai sensi dell'art. 12;
 - b) l'avvio dell'azione disciplinare.

Art. 11 - Conflitto di competenza

1. Sui conflitti di competenza territoriale sollevati dai Consigli di Disciplina, la decisione è demandata al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 12 - Archiviazione

1. Il Collegio di Disciplina Territoriale dispone l'archiviazione qualora:

- a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;
- b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari.

2. Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere notificato tramite raccomandata a.r. o pec all'incolpato, al Consiglio Provinciale ed al Pubblico Ministero competenti, nonché comunicato all'esponente.

3. Il provvedimento può essere impugnato, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine o dal Pubblico Ministero competenti e dall'interessato.

Art. 13 - Termine istruttoria preliminare

La fase preliminare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante e del Relatore.

CAPO III – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 14 - Avvio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si avvia mediante adozione di apposita delibera che deve essere notificata, a cura del Collegio di Disciplina Territoriale, all'incolpato mediante posta certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'ultima residenza o domicilio professionale risultanti nell'Albo provinciale d'iscrizione del Consulente del Lavoro o della STP o nel Registro dei Praticanti.
2. La delibera deve essere altresì notificata al Consiglio Provinciale competente.
3. La delibera deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti il Collegio giudicante;
 - b) gli specifici capi d'incolpazione e l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti;
 - c) la facoltà di farsi assistere nei termini di cui al successivo articolo 16;
 - d) il termine per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa corresponsione dei diritti di segreteria.

Art. 15 - Cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti

1. L'eventuale cancellazione dell'incolpato dall'Albo o dal Registro dei praticanti nelle more del procedimento, comporta la sospensione del procedimento stesso.
2. Qualora l'incolpato si iscriva nuovamente all'Albo o al Registro Praticanti nei cinque anni successivi il procedimento riprende d'ufficio.
3. Decorsi cinque anni dall'inizio della sospensione senza che l'incolpato abbia chiesto nuova iscrizione all'Albo o al Registro Praticanti, il procedimento si estingue.
4. Qualora la cancellazione dell'incolpato dall'Albo o dal Registro dei praticanti intervenga successivamente all'assunzione della decisione da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale o del Consiglio di Disciplina Nazionale, l'applicazione della sanzione disciplinare, ove non eseguita, rimane sospesa sino all'eventuale reinscrizione dell'incolpato.

Art. 16 - Assistenza tecnica

1. È data facoltà all'incolpato di difendersi personalmente o farsi assistere in udienza da persona di sua fiducia, nonché di eleggere il domicilio presso un difensore o altro soggetto con delega a rappresentarlo.
2. Le delega deve essere rilasciata, con atto sottoscritto in data anteriore o contestuale al primo intervento di assistenza tecnica e può essere apposta in calce alle memorie o in atto separato.
3. La delega deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale entro il termine fissato per la discussione.

4. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine interviene nel procedimento a mezzo del Presidente o facendosi assistere ai sensi dei commi che precedono.

Art. 17 - Istruttoria

1. Il Collegio di Disciplina può assumere, anche d'ufficio, tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Il Collegio può avvalersi delle prove documentali e testimoniali indicate dalle parti, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice.

2. Per la decisione il Collegio di Disciplina può utilizzare i documenti e le prove assunte nella fase istruttoria preliminare sulle quali l'incolpato abbia potuto controdedurre nonché le dichiarazioni rese dall'incolpato nell'audizione della fase preliminare.

Art. 18 - Astensione e ricsuzione

1. Ai componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ricsuzione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.

2. Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento vengono avanzate richieste di astensione o istanze di ricsuzione nei confronti dei membri del Collegio giudice, il Presidente interrompe il procedimento e il Collegio decide sulla richiesta in seduta riservata.

3. Qualora il Collegio accolga la richiesta di astensione o l'istanza di ricsuzione, il Presidente interrompe il procedimento e rimette senza ritardo gli atti al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale per la nomina di un sostituto, tempestivamente scelto tra gli altri componenti del Consiglio di Disciplina. Nel caso l'accoglimento dell'istanza di ricsuzione o astensione comporti l'impossibilità di comporre il collegio, il procedimento viene assunto dal CDT del capoluogo di Regione, nello stato del procedimento in cui si trova. In caso di procedimento incardinato innanzi al CDT del capoluogo, esso viene assunto dal CDT del capoluogo di regione più vicino.

4. Ricostituito il Collegio, il procedimento riprende laddove si era interrotto.

Art. 19 - Convocazione per la discussione

1. Esaurita l'istruttoria di cui al precedente art. 17, il Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale fissa la data di discussione del procedimento e ne dà comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ed al Consiglio Provinciale competente con almeno 20 giorni di preavviso, invitandoli a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina Territoriale.

2. La comunicazione deve inoltre contenere l'avvertimento che ove non si presentino o non facciano pervenire alcuna memoria difensiva entro il decimo giorno precedente la data della discussione, né dimostrino un legittimo impedimento, si procederà in loro assenza.

Art. 20 - Sospensione del procedimento

1. Il Collegio può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ogniqualvolta ritenga necessario attendere l'esito di un procedimento penale che verta sui medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare.
2. L'ordinanza di sospensione viene comunicata alle parti entro i dieci giorni successivi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La sospensione non interrompe i termini di prescrizione dell'azione disciplinare.
4. La cessazione della sospensione implica la ripresa del procedimento a seguito di delibera del Collegio motivata e comunicata alle parti.

CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 21 - Discussione

1. Nella seduta fissata per la discussione il relatore espone al Collegio i fatti per i quali si procede.
2. Il Presidente invita l'incolpato o chi lo assiste in udienza, se presenti, ad esporre le ragioni in difesa.
3. Successivamente, lo stesso Presidente, invita il rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Ordine, se presente, a spiegare le proprie ragioni.
4. I componenti del Collegio possono rivolgere domande alle parti sui fatti inerenti al procedimento.
5. In caso di mancata comparizione all'udienza dell'incolpato o di chi lo assiste, il Collegio, verificata la regolarità e la tempestività della convocazione, procede in sua assenza facendone menzione nella decisione.
6. Qualora sia accertata l'irregolarità, la tardività o comunque l'inefficacia della convocazione, il Presidente del Collegio ne dispone il rinnovo.
7. Laddove sia necessario acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione, il Collegio può disporre, con provvedimento motivato, un rinvio ad altra seduta non superiore ai 30 giorni

Art. 22 - Decisione

1. Ultimata la discussione, il Collegio di Disciplina Territoriale, in Camera di Consiglio, delibera:
 - a) l'assoluzione;
 - b) l'applicazione della sanzione disciplinare per i fatti addebitati.

Art. 23 - Forma della decisione

1. Il dispositivo viene comunicato all'incolpato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla sua adozione e la decisione, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal Relatore, contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi, è depositata e annotata nel registro di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla sua adozione in Camera di Consiglio.

Art. 24 - Notifica e comunicazione della decisione

1. La decisione è notificata a mezzo della posta elettronica certificata del Consiglio di Disciplina Territoriale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal deposito, all'incolpato ed al Consiglio Provinciale, nonché, nella sola ipotesi in cui la decisione riconosca responsabilità disciplinare, anche ai soggetti indicati nell'art. 36 della legge 12/1979.
2. Nella comunicazione devono essere evidenziati i termini e le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale di cui ai successivi artt. 27 e 28.

3. La decisione è altresì comunicata all'esponente.

Art. 25 - Efficacia della decisione

1. Le decisioni del Consiglio di Disciplina diventano esecutive il trentunesimo giorno successivo alla notifica decisione.

2. Le decisioni del Consiglio di Disciplina che riconoscano responsabilità disciplinare non divengono esecutive qualora avverso le stesse venga proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale nei termini di cui all'art. 27.

3. Nei casi di particolare gravità il Consiglio di Disciplina può disporre l'immediata esecutività della decisione con provvedimento motivato reclamabile dinanzi alla Consiglio di Disciplina Nazionale unitamente alla eventuale impugnazione della decisione.

Art. 26 - Durata del procedimento

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di delibera dell'avvio dell'azione disciplinare di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

2. Eventuali proroghe, comunque non superiori ad ulteriori sessanta giorni, devono essere adeguatamente motivate.

CAPO V - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 27 - Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale è ammesso ricorso avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione emessa dal Collegio di Disciplina Territoriale e nello stesso termine comunicato al CPO competente.
2. Il Consiglio di Disciplina Nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
3. Possono proporre ricorso:
 - a) il Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati;
 - b) il Consiglio dell'Ordine presso cui il Consulente del Lavoro è iscritto;
 - c) il Pubblico Ministero.
4. Il ricorso deve essere corredato da:
 - a) copia della decisione impugnata;
 - b) copia della notifica o del documento che evidenzia la data di ricevimento del provvedimento contestato;
 - c) i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi.
5. Copia del ricorso viene notificata dal Consiglio di Disciplina Nazionale alle altre parti del procedimento deciso dal Collegio di Disciplina Territoriale, almeno 20 giorni prima della seduta di discussione.

Art. 28 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, devono contenere:
 - a) l'intestazione al Consiglio di Disciplina Nazionale;
 - b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza;
 - c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato;
 - d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente;
 - e) la sottoscrizione del ricorrente;
 - f) ricevuta di versamento al CNO dei diritti di cancelleria dovuti a titolo di contributo istruttorio, nella misura stabilita con delibera del CNO.Nel caso in cui il ricorso venga presentato dal CPO competente o dal P.M. i diritti di segreteria di cui al precedente punto f) non sono dovuti.
2. La mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma determina l'inammissibilità del ricorso, conformemente a quanto disposto dall'art. 125 del codice procedura civile. La mancanza della ricevuta di cui alla lettera f) determina l'improcedibilità del ricorso.

CAPO VI - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 29 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal personale della segreteria del Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale provvede a dotare il Consiglio di Disciplina Nazionale degli strumenti e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento.

Art. 30 - Competenza speciale

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale individua il Consiglio di Disciplina Territoriale competente per i procedimenti di cui all'art. 8 del Regolamento dei Consigli di Disciplina.
2. Si considera più vicino il Consiglio di Disciplina del capoluogo di Regione con minore distanza chilometrica stradale.

Art. 31 - Istituzione del registro dei ricorsi disciplinari

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale, istituisce apposito registro, anche telematico, nel quale vengono annotati cronologicamente i ricorsi disciplinari.
2. Sul registro devono essere annotati:
 - a) la data di presentazione del ricorso;
 - b) il numero d'ordine attribuito;
 - c) l'indicazione delle parti;
 - d) la composizione del Collegio giudicante ed il relatore;
 - e) la data di discussione del ricorso;
 - f) la data del deposito in segreteria della decisione adottata dal Collegio ed i relativi estremi.

Art. 32 - Adempimenti del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. A cura del Consiglio di Disciplina Nazionale vengono annotate, nel repertorio e a margine del ricorso, la data di presentazione o di ricevimento ed il numero di protocollo assegnato.
2. Successivamente, lo stesso Consiglio provvede a:
 - a) formare il fascicolo d'ufficio contenente il ricorso ed il fascicolo di primo grado da richiedere al Consiglio di Disciplina Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato;
 - b) custodire tutti i fascicoli relativi ai ricorsi disciplinari.

Art. 33 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, pervenuto il ricorso in segreteria, nomina il Collegio, indicando il Relatore, come previsto all'art. 16 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

Art. 34 - Assistenza tecnica

1. È data facoltà al ricorrente di difendersi personalmente o farsi assistere da persona di fiducia nonché di eleggere il domicilio presso un difensore e/o delegato.

2. La delega deve essere rilasciata, con atto sottoscritto in data anteriore o contestuale al primo intervento di assistenza tecnica e può essere apposta in calce alle memorie o in atto separato.

3. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine interviene nel procedimento a mezzo del Presidente o facendosi assistere ai sensi dei commi che precedono.

4. Ai fini della validità del conferimento del suddetto mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine entro il termine fissato per la discussione.

Art. 35 - Astensione e ricusazione

1. Ai componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ricusazione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.

2. Qualora vengano avanzate istanze di ricusazione o richieste di astensione, il Presidente del Collegio interrompe il procedimento ed il Collegio in seduta riservata decide sulla istanza o richiesta.

3. Nell'ipotesi che la decisione sulla ricusazione o astensione incida sul numero dei componenti necessari a decidere, il Presidente del Collegio sospende il procedimento, e nella sua qualità di Presidente del Consiglio integra il Collegio con altro consigliere di Disciplina Nazionale.

Art. 36 - Memorie difensive e documentazione

1. Le parti possono prendere visione degli atti del procedimento depositati presso il Consiglio di Disciplina Nazionale e richiederne copia.

2. Gli stessi soggetti possono inoltre presentare memorie e documenti fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

Art. 37 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina Nazionale fissa la data della seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, alle parti, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.
2. Il Presidente del Collegio, a mezzo di posta elettronica, trasmette con sollecitudine al relatore il fascicolo.
3. Il Collegio può chiedere alle parti, con posta elettronica certificata, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte.

Art. 38 - Rinuncia

1. In qualunque fase della controversia il ricorrente può rinunciare al ricorso, con dichiarazione resa in udienza al Collegio o con apposito atto di rinuncia.
2. La rinuncia estingue il procedimento e il Consiglio di Disciplina Nazionale deve comunicare alle altre parti la rinuncia del ricorrente.
3. La rinuncia al ricorso presentata dal Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati fa divenire esecutiva la decisione del Collegio di Disciplina Territoriale.

Art. 39 - Discussione del ricorso

1. Nella seduta stabilita per la discussione, il Collegio, verifica le condizioni di ammissibilità e di procedibilità del ricorso.
2. In caso di mancata notifica del ricorso ai sensi dell'art. 27, il Collegio rinvia la discussione provvedendo alle relative notifiche.
3. Verificata la regolarità degli atti il relatore illustra al Collegio i fatti che hanno determinato la decisione impugnata ed i motivi del ricorso.
4. Il Presidente del Collegio invita il ricorrente e successivamente le altre parti, se presenti, ad esporre le proprie argomentazioni.
5. I componenti del Collegio possono rivolgere agli interessati richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso.
6. Se dalla discussione del ricorso emerge la necessità di approfondire l'istruttoria, il Collegio può deliberare il rinvio ed il Presidente ne dà comunicazione agli interessati.
7. Ultimata la discussione, il Collegio decide sul ricorso in Camera di Consiglio. A tale scopo il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri votando per ultimo.

8. La decisione è adottata a maggioranza.
9. Terminata la votazione, viene data lettura alle parti del dispositivo.

Art. 40 - Decisione

1. La decisione del ricorso, depositata in segreteria entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo, deve contenere:
 - a) la data della pronuncia;
 - b) l'oggetto dell'impugnativa;
 - c) una sintesi dello svolgimento del procedimento;
 - d) la motivazione;
 - e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore.

2. Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale diventano esecutive dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica alle parti.

Art. 41 - Annullamento con rinvio al CDT

1. Il Collegio di Disciplina, nei soli casi in cui rilevi che è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, può rimettere il procedimento al Collegio di Disciplina Territoriale che ha emanato la decisione impugnata per il rinnovo della procedura.

Art. 42 - Notifica della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. La decisione deve essere notificata a mezzo posta elettronica certificata alle parti nonché ai soggetti di cui all'art. 36 della legge 12/1979 entro i quindici giorni successivi all'avvenuto deposito.

2. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale può essere impugnata davanti al Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dal "Regolamento delle procedure disciplinari" approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 310 del 25 settembre 2014, modificato con delibera n. 23 del 27 febbraio 2015 e ulteriormente modificato con Delibera n. 229 del 13 giugno 2019.

3. Il Presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine.